


Publicato il 20/04/2021



N. 00688/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01161/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1161 del 2020, proposto da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Uljana Gazidede, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Bari, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari,
domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

del provvedimento, Cat. A.11/2020/Imm.n.26/P.S., emesso dal Questore di Bari in
data 26.06.2020 con cui è stato decretato nuovamente il rigetto della domanda di
rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura
di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2021 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Premesso che:

-con ordinanza n. 361/2020 del 17 giugno 2020 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, ha accolto la richiesta incidentale di sospensione avanzata dal cittadino marocchino _____, avverso il provvedimento CAT.

A/11/2020/Imm.n.15/P.S. di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione emesso dalla Questura di Bari il 20 aprile 2020 e notificato all'interessato il 24 aprile 2020;

- più in dettaglio, con la predetta ordinanza il Tar ha disposto in favore dello straniero il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione in quanto lo stesso: a) risulta essere regolarmente presente nel territorio nazionale dal 1999; b) nel 2019 ha percepito il reddito di cittadinanza per un importo annuo complessivo di € 6.560,00, assegno indubbiamente qualificabile come misura di sostegno al reddito e superiore all'importo dell'assegno sociale (pari a € 5.954,00) assunto come parametro di ragionevolezza; c) in ogni caso, nel corso del 2020 è stato assunto, sia pure per un brevissimo periodo, per la raccolta delle olive;

-la Questura di Bari ha quindi proceduto al riesame della pratica concernente l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione, in applicazione dell'art. 5, comma 5 del d.lgs. 286/98, inoltrata dal cittadino extracomunitario;

-la stessa Autorità di Pubblica Sicurezza ha rilevato che: a) l'istante non ha comprovato in maniera adeguata effettivi legami familiari in Italia, pertanto non deve essere effettuata alcun altro tipo di valutazione quale per es. la sua lunga presenza nel territorio nazionale; b) per la prestazione di sostegno quale è il reddito di cittadinanza già realmente percepito dall'aprile 2019 dal sig.

_____, dagli accertamenti compiuti presso l'INPS è emerso che nell'istanza dallo

stesso presentata nel marzo 2019 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ministero dell’Economia e delle Finanze, tra i requisiti dichiarati, ha falsamente autocertificato di essere cittadino dell’Unione Europea (per gli stranieri l’art. 2 del d.l. 4/2019 convertito in legge 26/2019 prevede, infatti, la concessione di tale beneficio soltanto ai cittadini extracomunitari in possesso del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e residenti regolarmente in Italia da 10 anni; c) l’ Agenzia INPS di Molfetta in data 29 maggio 2020 ha provveduto alla revoca ab origine del beneficio del reddito di cittadinanza a suo tempo concesso al ricorrente, con contestuale comunicazione alla Direzione Centrale dell’INPS in Roma per il recupero delle somme indebitamente percepite dal beneficiario; d) è anche emerso che nella dichiarazione ISEE fornita nella circostanza dallo stesso, a base della domanda autocertificata è stato falsamente dichiarato anche un nucleo familiare di due persone conviventi che non ha trovato corrispondenza negli archivi del Comune di Corato;

-la Questura di Bari ha complessivamente ritenuto il ricorrente privo dei requisiti per poter ancora soggiornare nel territorio dello Stato e ha rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione del Rochdani;

Considerato che:

-il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego e ne ha chiesto l’annullamento denunciando i seguenti vizi: 1) violazione dell’art. 21 septies della legge 241 del 1990 per elusione del giudicato; violazione degli artt. 7, 8 e 10 bis della legge 241 del 1990; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 e 10 bis della legge 241 del 1990; violazione di legge per eccesso di potere per difetto di istruttoria; 3) eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti;

-le amministrazioni intimare si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso del quale hanno chiesto il respingimento siccome infondato;

-la controversia è passata in decisione alla udienza del 7 aprile 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto;

Ritenuto che:

- la Sezione, con ordinanza n. 691/2020, pubblicata il 13 novembre 2020 ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente ed ha sospeso l'efficacia del provvedimento di riesame adottato sull'assunto che: "...con ordinanza cautelare n. 361 del 17 giugno 2020, la Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente e, per l'effetto, *"dispone che gli venga rinnovato il permesso per attesa occupazione"*; Considerato che l'effetto conformativo della sopra citata ordinanza consiste nella emanazione del provvedimento richiesto dal ricorrente, senza alcuna possibilità di riesaminare i presupposti in base ai quali il titolo di soggiorno per attesa occupazione è stato negato al medesimo;

-il provvedimento questorile impugnato, disattendendo il contenuto rigorosamente conformativo della pronuncia cautelare sopra citata, viola l'art. 21 septies della legge 241 del 1990 a termini del quale *"è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge"*;

-secondo una condivisibile giurisprudenza *"Sono nulli ex art. 21-septies L. n. 241 del 1990 i provvedimenti amministrativi adottati in contrasto con pronunce cautelari o con sentenze di primo grado, non sospese, del giudice amministrativo, in ragione sia di una lettura estensiva del concetto di «giudicato» sia perché il provvedimento contrastante con il cd. giudicato cautelare o con una sentenza del TAR non sospesa è assimilabile a quello emanato in difetto assoluto di attribuzione"*; T.A.R. , Catania , sez. I , 04/12/2018 , n. 2294;

-la più ampia nozione di giudicato, estesa anche ai provvedimenti cautelari non impugnati, che quindi danno vita al cd giudicato cautelare, è ospitata a mente dell'art. 114, comma 4 del c.p.a., in forza del quale l'ordinanza cautelare che abbia acquistato stabilità, per non essere stata impugnata nei termini, è suscettibile di essere eseguita nelle forme del rito dell'ottemperanza, con conseguente nullità degli atti assunti in violazione o elusione del giudicato;

-ad ogni buon conto, il provvedimento è anche meritevole di annullamento perché adottato in violazione dell'art. 10 bis della legge 241 del 1990, in base al quale “*nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda*”;

-il principio deve trovare applicazione anche nel caso in cui l'amministrazione si ridetermini in seguito a pronuncia cautelare di *remand* del Giudice amministrativo, dovendo consentirsi una interlocuzione finale al destinatario dell'atto, e non essendovi particolari ragioni per affievolire una garanzia partecipativa di carattere generale;

Ritenuto infine che:

-il ricorso è accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato; con compensazione delle spese di lite

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2021 telematicamente tenutasi mediante collegamento da remoto, ai sensi del d.l. 137/2020 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Giacinta Serlenga, Consigliere

L'ESTENSORE
Carlo Dibello

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO